



SLRC	60.13	03.04.2024	1
------	-------	------------	---

Regolamento

sulla video sorveglianza sul territorio del comune di Roveredo

(del 4 aprile 2024)

Art. 1 Basi legali

¹ Sono applicabili:

- la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) RS 235.1 - del 25 settembre 2020 (Stato 1° settembre 2023);
- la legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD) CSC 171.100 - del 10 giugno 2001 (Stato 1° gennaio 2019);
- Ordinanza sulla sorveglianza con acquisizione di immagini dello spazio pubblico e pubblicamente accessibile (OSImm) CSC 171.120 - del 18.12.2018 (stato 01.01.2019)
- la legge sulla polizia del Cantone dei Grigioni (LPol) CSC 613.000 - del 20 ottobre 2004 (stato 1° gennaio 2022);
- Ordinanza sulla polizia (OPol) CSC 613.100 - del 21.06.2005 (stato 01.10.2019).

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Le presenti disposizioni regolano la gestione, la conservazione, l'utilizzo, la distruzione e il controllo delle immagini rilevate dai vari sistemi di registrazione audio e video sul territorio del Comune di Roveredo.

Art. 3 Scopo

¹ La ripresa di immagini tramite apparecchi video e apparecchi fotografici ha lo scopo di:

- a) prevenire reati e infrazioni contro persone e beni;
- b) garantire la sicurezza degli abitanti;
- c) garantire la sicurezza delle infrastrutture e installazioni del Comune;
- d) monitorare il traffico;
- e) disporre delle prove documentali necessarie per perseguire gli autori di infrazioni, reati o violenze in genere.

Art. 4 Principi

¹ È esclusa la videosorveglianza di aree private.

² La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone, che non deve essere sorvegliata.



SLRC	60.13	03.04.2024	2
------	-------	------------	---

³ Il Municipio può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

⁴ L'impiego degli apparecchi tecnici audio e video deve essere idoneo e proporzionato allo scopo, oltre che riconoscibile mediante misure e segnalazioni adeguate.

⁵ Nelle zone videosorvegliate vanno affissi degli avvisi indicanti che all'interno di quel perimetro l'area è videosorvegliata.

⁶ I dati registrati possono essere elaborati solo per le finalità indicate agli art. 2 e 6 e per scopi formativi.

Art. 5 Trattamento delle immagini

¹ La Polizia comunale controlla e salva le immagini e le registrazioni, per la catalogazione e la gestione secondo l'art. 7.

² In ogni caso va impedito l'accesso ai dati da parte di persone non autorizzate.

³ Le immagini e i dati relativi alla videosorveglianza non vanno messi in rete, ma gestiti su un supporto indipendente e inaccessibile ai non addetti alle attività di gestione dell'impianto.

⁴ Se a seguito di eventi nelle zone videosorvegliate si rileva la commissione di reati che potrebbe rendere necessaria l'apertura di una procedura penale, le immagini e le registrazioni vanno consegnate alla Polizia cantonale, secondo loro disposizioni per le attività di loro competenza e possono essere allegate agli atti istruttori.

⁵ Se non vi è procedura penale o inchieste anche a carattere amministrativo in corso le immagini vanno distrutte secondo l'art. 7.

⁶ Le registrazioni da utilizzare a scopo formativo vanno estrapolate dai supporti di conservazione e analizzate con la Commissione di vigilanza della videosorveglianza del Comune (CVVC).

Art. 6 Trasmissione delle registrazioni alle autorità competenti

¹ La trasmissione a terzi e alle autorità ai sensi dell'art. 27a della legge sulla polizia (LPol) può avvenire solo su autorizzazione del Sindaco o del Vice Sindaco.

² Le registrazioni possono essere trasmesse, spontaneamente o su richiesta motivata, solo alle autorità competenti nell'ambito di procedure penali, civili, amministrative e disciplinari e negli altri casi fissati nelle norme di legge.

Art. 7 Modalità di conservazione e distruzione delle registrazioni

¹ Se non sono estratte, le registrazioni devono essere cancellate automaticamente entro 14 giorni. Se sono estratte, esse devono essere distrutte entro 100 giorni, riservata la loro trasmissione secondo l'art. 6 e l'eventuale loro utilizzazione per scopi formativi.

² Le registrazioni vanno conservate sul supporto originale di registrazione se questa è indipendente dall'apparecchio che le ha acquisite. In caso contrario vanno copiate su supporti indipendenti.



SLRC	60.13	03.04.2024	3
------	-------	------------	---

³ I supporti contenenti le immagini e le registrazioni vanno consegnate al servizio preposto, accompagnate da un formulario di consegna indicante il contenuto delle registrazioni e riposte in un luogo sicuro (armadio di sicurezza).

⁴ Alla scadenza dei termini di legge il servizio preposto chiede l'autorizzazione per la distruzione delle registrazioni. A distruzione avvenuta trasmette al Sindaco, per conoscenza al Municipio, un rapporto scritto sull'esecuzione della distruzione. Stessa procedura avviene con le registrazioni consegnate a scopo formativo.

Art. 8 Obbligo d'informazione

¹ Nel caso in cui i dati rilevati tramite la videosorveglianza permettono l'identificazione di una persona che ha commesso infrazioni, quest'ultima deve essere informata sulla sua identificazione e dell'elaborazione dei dati che la riguardano.

² Chiunque può prendere visione presso la Polizia comunale, previa autorizzazione del Sindaco o del Vice Sindaco, dei dati che concernono la propria persona. Le restrizioni si conformano alla legge federale e cantonale sulla protezione dei dati.

³ Se sono stati salvati dati errati riguardanti la persona essa può esigerne la correzione.

⁴ La persona interessata può chiedere la cancellazione dei dati che la riguardano, se può fornire i motivi per i quali la cancellazione debba avvenire prima della scadenza del termine di conservazione ordinario.

⁵ Alla persona interessata può venire negata la presa in visione dei dati che la riguardano, se al diritto di presa in visione si oppongono interessi pubblici, segnatamente di sicurezza, o interessi di terzi. Per gli stessi motivi può anche venire negata la cancellazione anticipata dei dati.

⁶ Alla persona interessata può venire negata la presa in visione dei dati che la riguardano se i dati sono già stati trasmessi ad altre autorità per motivi d'inchiesta.

Art. 9 Commissione di vigilanza

¹ Il Municipio istituisce una Commissione di vigilanza della videosorveglianza del Comune (CVVC) incaricata della protezione dei dati e composta da:

- a) Sindaco;
- b) Vice Sindaco;
- c) Presidente del Consiglio comunale;
- d) Presidente della Commissione di Gestione;
- e) Presidente della Commissione Petizioni.

² La commissione sorveglia affinché le procedure siano conformi ai regolamenti.

³ Dal profilo professionale la Commissione di vigilanza assolve i suoi compiti in maniera autonoma ed indipendente. Essa non è vincolata da direttive e può riunirsi con un minimo di tre membri.



SLRC	60.13	03.04.2024	4
------	-------	------------	---

Art. 10 Abrogazione del diritto precedente

¹ Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del 20 agosto 2012, approvata il 25 dicembre 2012.

Art. 11 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio comunale riservato il cpv. 2.

² Il presente regolamento sottostà a referendum facoltativo.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

xx



Il Segretario comunale

Fausto Delle Coste

Approvato nella seduta del Consiglio comunale del xx xxxxx 2024